

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 15 ottobre 2019

Deliberazione n. 2019/33/362

Oggetto: Proposizione ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli V (già Prima bis) sezione civile Rel. Dott. Dacomo Sentenza n. 4781/2019 del 17.09.2019 e pubblicata il 03.10.2019 nell'ambito del giudizio R.G. n. R.G. n. 4483/2016 Fallimento Isochimica S.p.a. c/ Consorzio ASI di Avellino. Conferimento incarico legale e relativo mandato.

L'anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di ottobre 2019 alle ore 11.30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.

IL PRESIDENTE

Relazione quanto segue:

- che con Provvedimento 2016/24/273 del 20 dicembre 2016, su propria relazione, il Comitato Direttivo deliberava di incaricare il Prof. Avv. Antonio Palma di *"costituirsì dinanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso il ricorso proposto dal fallimento Isochimica di cui in premessa"*;
- che con nota del 03 ottobre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 6187, il giorno 04 ottobre 2019 il Prof. Avv. Antonio Palma, trasmetteva le sentenze rispettivamente nn. 4762/2019 del 10.09.2019 (*pubblicata il 02.10.2019*) e n. 4781/2019 del 17.09.2019 (*pubblicata il 03.10.2019*) emesse dalla Corte di Appello di Napoli V (*già Prima bis*) sezione civile a definizione dei relativi giudizi, rappresentando contestualmente *"l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 4781/2019, pubblicata il 03.10.2019, notificata in pari data"*.
- che con la medesima nota evidenziava che *"il termine per il ricorso in Cassazione è di 60 giorni, decorrente dalla suindicata data di notifica della Sentenza, avvenuta in data 03.10.2019"*;

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto, dell'importanza e della complessità della vicenda, e ritenuto di garantire la continuità dell'incarico difensivo e dover ribadire la fondatezza delle ragioni del Consorzio e quindi opportuno proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Napoli V (*già Prima bis*) sezione civile n. 4781/2019 del 17.09.2019 e depositata il 03.10.2019 (*notificata in pari data*), al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente, propone al Comitato Direttivo di procedere ad affidare l'incarico al Prof. Avv. Antonio Palma, con Studio Legale in *Napoli*, con Studio Legale in *Napoli, Via Generale Orsini, n. 30*, che ha già rappresentato ed assistito l'Ente innanzi alla Corte di Appello di Napoli V (*già Prima bis*) Sezione Civile, il quale contattato per le vie brevi ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare il relativo incarico congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso legale congruo rispetto alla complessità della causa, determinato tenuto conto dei valori minimi di liquidazione (*D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto n. 37 dell'08 marzo 2018*);

IL COMITATO DIRETTIVO

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente;

RITENUTA valida e pienamente condivisibile la relativa proposta;

RITENUTO di dover ribadire, mediante il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione la fondatezza delle ragioni del Consorzio e tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente;

CONSIDERATO CHE sotto il profilo tecnico/giuridico sussistono validi motivi di ricorso;

RITENUTA l'opportunità di garantire la continuità dell'incarico difensivo;

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 2018/4/59 assunta in data 22 febbraio 2018, approvava l'elenco (*short list*) da consultare per l'affidamento dei servizi legali;

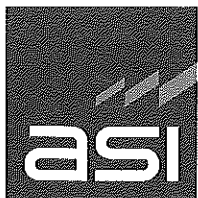
VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni approvato con Deliberazione n. 2017/25/363 del 23 ottobre 2017, il quale all'art. 10 (*Affidamento incarichi fiduciari di carattere eccezionale*) recita: *"Il Consorzio si riserva la facoltà di scegliere altri avvocati, non iscritti nell'elenco, laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichino un affidamento fiduciario. In tal caso, nella delibera di incarico, tale scelta da parte del Comitato Direttivo, deve essere adeguatamente motivata"*.

RILEVATO

- che tra l'altro, il Prof. Avv. Antonio Palma ha già rappresentato e assistito l'Ente innanzi alla Corte di Appello di Napoli nel giudizio in questione;
- che il Prof. Avv. Antonio Palma ha dichiarato la disponibilità ad accettare l'incarico legale con un compenso professionale congruo rispetto alla complessità della causa determinato tenuto conto dei valori minimi di liquidazione (*D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto n. 37 dell'08 marzo 2018*);

RITENUTO opportuno, conferire l'incarico di patrocinio legale al Prof. Avv. Antonio Palma con Studio Legale in *Napoli, Via Generale Orsini, n. 30*, quale professionista di fiducia, al fine di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 4781/2019 del 17.09.2019 e depositata il 03.10.2019 (*notificata in pari data*), emessa dalla Corte di Napoli V (*già Prima bis*) sezione civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 4483/2016, con la quale è stata riformata la sentenza impugnata, con condanna del Consorzio ASI di Avellino al pagamento in favore del Fallimento Isochimica S.p.a. dell'importo di € 661.529,72 oltre interessi legali dal 21.10.2008 ed alla rifusione in favore del Fallimento Isochimica S.p.a. delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 462,70 per spese ed € 15.000,00 per compensi e per il secondo grado in € 804,00 per spese ed € 13.000,00 per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza.

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico approvato con Deliberazione n. 2018/21/296 del 18 settembre 2018 nel quale sono prestabilite le modalità di svolgimento dell'incarico ed i compensi determinati in base ai



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

valori *minimi di liquidazione* – di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto Ministeriale n. 37 dell'08 marzo 2018 (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018*) dal titolo "*Regolamento recante modifiche al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa, al *Prof. Avv. Antonio Palma* del Foro di Napoli, con Studio Legale in *Napoli, Via Generale Orsini, n. 30*, l'incarico di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 4781/2019 del 17.09.2019 e depositata il 03.10.2019 (*notificata in pari data*), emessa dalla Corte di Napoli V (*già Prima bis*) sezione civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 4483/2016, con la quale è stata riformata la sentenza impugnata, con condanna del Consorzio ASI di Avellino al pagamento in favore del Fallimento Isochimica S.p.a. dell'importo di € 661.529,72 oltre interessi legali dal 21.10.2008 ed alla rifusione in favore del Fallimento Isochimica S.p.a. delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 462,70 per spese ed € 15.000,00 per compensi e per il secondo grado in € 804,00 per spese ed € 13.000,00 per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, e con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza.
- 2) Il compenso per la suddetta attività è determinato in **€ 6.669,00** (*Euro seimilaseicentosessantanove/00*) tenuto conto dei *valori minimi* di liquidazione (*di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 aggiornato al D.M. Giustizia n. 37 dell'08 marzo 2018 - scaglione valore scaglione valore fino ad € 1.000.000,00*), oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), CPA ed IVA.
L'incarico viene conferito alle condizioni di cui all'allegato disciplinare.
- 3) Dare atto che l'incarico viene affidato per l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nell'interesse del Consorzio.
- 4) Impegnare ed autorizzare a tal fine la spesa di **€ 6.669,00** (*Euro seimilaseicentosessantanove/00*), oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), IVA e CPA.;
- 5) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il disciplinare di incarico con il professionista e la procura *ad litem* con ogni potere e facoltà.
- 6) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.